

Nuove disposizioni dell'Aran. Chi non si adegua non vedrà incrementare le risorse d'istituto

No contratto on line, no aumenti

Sanzionato il mancato invio elettronico degli accordi integrativi

DI MARIO D'ADAMO

L'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Aran, ha attivato una nuova procedura per l'invio telematico di tutti i contratti integrativi stipulati con i propri referenti sindacali (sindacati territoriali di categoria e rappresentanze sindacali unitarie) dalle pubbliche amministrazioni, quindi anche dalle istituzioni scolastiche. L'Aran, infatti, ha attivato la casella di posta elettronica certificata, *contratto.integrativo@pec.aranagenzia.it*, alla quale trasmettere la documentazione relativa alla contrattazione integrativa. Qualora la scuola non disponesse di casella di posta elettronica certificata, ma nessuna amministrazione ormai dovrebbe esserne sprovvista, l'invio potrà ugualmente essere effettuato, a quest'altro indirizzo: *contrattointegrativo@aranagenzia.it*.

La mancata trasmissione dei contratti integrativi, oltre a integrare gli estremi di una condotta negligente, comporta la sanzione del mancato adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione stessa e va così a danno dei destinatari dei contratti integrativi, i lavoratori della scuola. Le organizzazioni sindacali, dunque, oltre al collegio dei revisori, dovranno anche controllare che le scuole adempiano esattamente e

puntualmente all'obbligo di trasmissione. Il quale deriva da una modifica dell'art. 40-bis, quinto comma, del d.l.vo n. 165/2001, voluta dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta e introdotta con l'art. 55 del d.l.vo n. 150/09, in vigore il 15 novembre dell'anno scorso. Vanno inviate all'Agenzia guidata da Antonio Naddeo i contratti integrativi d'istituto dell'anno scolastico in corso, sottoscritti successivamente alla data del 15 novembre 2009, e tutti quelli dei prossimi anni scolastici, la contrattazione relativa ai quali, com'è noto, deve iniziare entro il 15 settembre di ogni anno e concludersi, di norma, entro il mese di novembre (art. 6, terzo e quarto comma, del Ccnl in vigore). L'invio deve avvenire entro cinque giorni dalla sottoscrizione. Oltre a ciascun contratto integrativo, devono essere trasmesse la relazione illustrativa e quella tecnico-finanziaria, quando prevista, come quella che il direttore dei servizi amministrativi,

dsga, deve redigere a corredo del contratto per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori.

Nella comunicazione all'Aran le scuole devono anche indicare: nome dell'amministrazione in cui il contratto è stato stipulato, comparto di appartenenza, periodo di vigenza contrattuale, nome, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica di un referente. Lo stesso materiale, in formato pdf e per non più di 700 Kbyte, va trasmesso anche al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Cnel, all'indirizzo: *trasmissionecontratti@cnel.it*. E va pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna scuola «con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini», i quali potranno esprimere una valutazione dell'impatto della contrattazione sul funzionamento dei servizi pubblici (art. 40-bis, quarto comma).

Vale anche per questi due altri adempimenti lo stesso regime sanzionatorio. La trasmissione all'Aran dei contratti integrativi è finalizzata al monitoraggio dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e alla predisposizione di una relazione annuale al ministero del tesoro e delle finanze e ai comitati di settore dell'Aran stesso, sullo stato della contrattazione di secondo livello e sulle eventuali criticità riscontrate.

© Riproduzione riservata





Antonio Naddeo

